



INAF
Istituto Nazionale di Astrofisica
Osservatorio Astronomico di Palermo
Giuseppe S. Vaiana



OGGETTO: Determina di aggiudicazione relativa all'adesione alla Convenzione Consip telefonia mobile 9. Proposta n. 1652 del 24.04.2026, ID richiesta motivata d'acquisto: AI26/19. CIG PADRE: 9458158EE1, CIG FIGLIO: BB77320405.

LA DIRETTRICE

VISTO il **D. lgs. del 23.07.1999 n. 296** recante la costituzione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF);

VISTO il **D. lgs. del 04.06.2003 n. 138** di riordino dell'INAF;

VISTO il vigente Statuto dell'INAF approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 25.05.2018 n. 42 e ss.mm.ii.

VISTO il vigente Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento (DOF) dell'INAF approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 05.06.2020 n. 46 e ss.mm.ii.;

VISTO il "Regolamento sulla amministrazione, sulla contabilità e sulla attività contrattuale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica", predisposto ai sensi dell'art.18, commi 1 e 3, del **D. lgs. del 04.06.2003, n. 138**, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 02.12.2004, n. 3, come modificato dalla Delibera del 02.07.2009, n. 46, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha modificato l'art. 14 del predetto Regolamento;

VISTO il "Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica" (ROF), approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 05.06.2020 n. 46 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e Ricerca del 4 aprile 2024, numero 593, con il quale il **Professore Roberto Ragazzoni** è stato nominato Presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica a decorrere dal 4 aprile 2024 e per la durata di un quadriennio;

VISTA la Delibera del 1° agosto 2024, numero 10, con la quale il Consiglio di Amministrazione, valutate le competenze scientifiche, manageriali e gestionali dei candidati ritenuti "idonei" dal predetto "Comitato di Selezione", ha: designato quale Direttrice dello "Osservatorio Astronomico di Palermo", a decorrere dal 2 settembre 2024 e fino al 1° settembre 2027, la dott.ssa Angela Ciaravella, inquadrata con la Qualifica di Ricercatore Astronomo e in servizio di ruolo presso la predetta "Struttura di Ricerca";

VISTO il Decreto del Presidente del 1° agosto 2024, numero 25, con il quale, in attuazione di quanto previsto dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione del 1° agosto 2024, numero 10, la Dott.ssa Angela Ciaravella è stata nominata, ai sensi dell'articolo 18 dello "Statuto" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" attualmente in vigore, nuova Direttrice dello "Osservatorio Astronomico di Palermo", con decorrenza dal 2 settembre 2024 e fino al 1° settembre 2027;

VISTA la Determina del 2 agosto 2024, numero 77, con la quale il dott. Gaetano Telesio, nella sua qualità di Direttore Generale dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" ha conferito, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera g), dello "Statuto" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" attualmente in vigore, l'incarico di Direttrice dello "Osservatorio Astronomico di Palermo" alla **dott.ssa Angela Ciaravella**, inquadrata con la Qualifica di Ricercatore Astronomo e in servizio di ruolo presso la predetta "Struttura di Ricerca", con decorrenza dal 2 settembre 2024 e fino al 1° settembre 2027;

VISTA la Determina Direttoriale del 28 ottobre 2025, numero 473/2025, con la quale la Dott.ssa Angela Ciaravella, nella qualità di Direttrice pro tempore dell'Osservatorio Astronomico di Palermo,

a far data dal 1° novembre 2025, ha attribuito le funzioni di "*Vicaria*" alla **dott.ssa Laura Affer**, Primo Ricercatore, Il livello professionale a tempo indeterminato in servizio presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astronomico di Palermo, nei casi di assenza e/o impedimento temporaneo della Direttrice.

CONSIDERATO che la sopra citata Dott.ssa Laura Affer deve svolgere le funzioni attribuite ai sensi della sopra citata determina direttoriale 473/2025, nel rispetto delle direttive impartite dalla Direttrice pro tempore Dott.ssa Angela Ciaravella. Nell'ambito delle funzioni sopra citate:

- È delegata alla firma di tutti gli atti ed i provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, ivi compreso l'esercizio dei relativi poteri di spesa;
- È delegata ad adottare tutti gli atti ed i provvedimenti che hanno rilevanza interna nonché tutti gli atti che hanno funzione dichiarativa, ricognitiva, di accertamento e di notificazione.
- Sia la delega di firma che la delega di funzioni, dovranno essere esercitate nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, statutarie e regolamentari.

VISTO che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano in modalità digitale l'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli artt. 3-bis e 22 e seguenti della **L. del 7.08.1990 n. 241** e degli artt. 5 e 5-bis del **D. lgs. del 14.03.2013 n. 33**;

VISTO l'art. 18 del **D. lgs. del 31.03.2023 n. 36** ai sensi del quale il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi:

- a) di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;
- b) di appalti basati su un accordo quadro;
- c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
- d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee;

VISTO l'art. 49, secondo comma del **D. lgs. del 31.03.2023 n. 36** che vieta l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi;

VISTO l'art. 52 del **D. lgs. del 31.03.2023 n. 36** ai sensi del quale nelle procedure di affidamento di importo inferiore a 140.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

VISTO l'art. 99 del **D. lgs. del 31.03.2023 n. 36** ai sensi del quale la stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni. La stazione appaltante, con le medesime modalità verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica, e il possesso dei requisiti di partecipazione. Agli operatori

economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni;

VISTO l'art. 100, terzo comma del **D. lgs. del 31.03.2023 n. 36** che stabilisce che per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti richiedono l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto;

VISTO l'art. 108, primo comma del **D. lgs. del 31.03.2023 n. 36** ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita;

VISTO l'art. 108, nono comma del **D. lgs. del 31.03.2023 n. 36** che impone all'operatore economico, a pena di esclusione, di indicare nell'offerta economica i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale;

VISTO l'art. 113 del **D. lgs. del 31.03.2023 n. 36** che prevede che le stazioni appaltanti possano richiedere requisiti particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano precisati nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d'oneri. Dette condizioni possono attenersi, in particolare, a esigenze sociali e ambientali;

VISTO l'art. 222 del **D. lgs. del 31.03.2023 n. 36** ai sensi del quale la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici sono attribuiti, nei limiti di quanto stabilito dal codice, all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che agisce anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione;

VISTA la proposta d'acquisto n. 1652 del 24.04.2026, ID richiesta motivata d'acquisto: AI26/19 da parte del proponente, dott. Giovanni Liggiu relativa all': "**adesione alla Convenzione Consip telefonia mobile 9**" per un costo presunto annuo pari ad € **300,00 (oltre l'I.V.A. al 22%)**;

VISTA la nomina RUP n. **201/2026 del 28.04.2026**;

RITENUTO NECESSARIO procedere all'adesione a tale Convenzione per le necessità del medesimo Osservatorio ed al fine di assicurarne il buon andamento ed il buon funzionamento per il perseguimento dei fini istituzionali;

ACCERTATA la disponibilità dell'importo indicato sull'**OB.FU. 1.06.01, Capitolo 1.03.02.05.002**;

CONSIDERATO che all'**OB.FU. 1.06.01** non risulta associato alcun Codice Unico di Progetto (**CUP**);

ACCERTATA l'autorizzazione della responsabili dei fondi, Direttrice Angela Ciaravella;

VISTO il **CIG PADRE** relativo alla Convenzione Consip che è il seguente: **9458158EE1**;

VISTO il **CIG FIGLIO BB77320405** acquisito dal Rup, dott. Giovanni Liggiu, in data 29.04.2026;

CONSIDERATO che la Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi, alla scadenza dei quali (15/11/2025) non sarà più possibile emettere nuovi ordini e/o acquisti successivi, atti modificativi, ed è prorogabile fino ad ulteriori 6 (sei) mesi da parte di Consip;

ACCERTATO che i contratti attuativi di fornitura, della Convenzione, avranno ciascuno durata contrattuale minima pari a 24 mesi (o fino alla scadenza della Convenzione, se successiva, come meglio precisato all'art. 5 della Convenzione). In ogni caso la durata dei contratti attuativi di fornitura (24 mesi), stipulati in corso di vigenza della Convenzione, rimane invariata anche qualora sia raggiunto

durante il loro periodo di validità il quantitativo massimo della Convenzione (1.400.000,00 Utenze – SIM);

PRESO ATTO che secondo quanto previsto sia dal Capitolato tecnico sia dalla Convenzione, la durata dei contratti attuativi è pari a 24 mesi, decorrenti dal giorno in cui si avverano tutte e tre le seguenti condizioni:

- sono state consegnate ed accettate le SIM;
- sono state attivate le utenze con l'applicazione del piano tariffario e delle configurazioni prescelte;
- sono stati consegnati ed accettati gli eventuali terminali radiomobili richiesti.

RITENUTO UTILE procedere all'adesione a tale Convenzione Consip per un importo presunto annuo pari ad € **300,00 (oltre l'I.V.A. al 22%)**;

D E T E R M I N A

1. che le premesse fanno parte integrante della presente determina e ne costituiscono la logica e conseguente motivazione nel rispetto del principio di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.
2. di aggiudicare sulla PAD denominata MEPA la procedura avente ad oggetto l': "**adesione alla Convenzione Consip telefonia mobile 9**" così come da proposta n. 1652 del 24.04.2026, ID richiesta motivata d'acquisto: AI26/19, al seguente contraente: Vodafone Italia S.P.A. con sede legale ad Ivrea (TO) in via Guglielmo Jervis n. 13, C.A.P.: 10015, C.F.: 93026890017 e Partita I.V.A.: 08539010010 per un importo presunto annuo pari ad € **300,00 (oltre l'I.V.A. al 22%)**.
3. di autorizzare l'impegno dell'importo che ammonta presuntivamente ad € **300,00 (oltre l'I.V.A. al 22%)** come da richiesta del RUP sull'**OB.FU. 1.06.01, Capitolo 1.03.02.05.002**.
4. di rendere noto che all'**OB.FU. 1.06.01** non risulta associato alcun Codice Unico di Progetto (**CUP**).
5. di rendere noto che il **CIG PADRE** relativo alla Convenzione Consip telefonia mobile 9 è il seguente: **9458158EE1**.
6. di rendere noto che il **CIG FIGLIO** relativo a tale procedura di acquisto è: **BB77320405** ed è stato acquisito dal RUP in data 29.04.2026.
7. di rendere noto che si tratta della procedura MEPA n. **1553717** mentre l'ordinativo ad esecuzione immediata è il seguente: **9060696**.
8. di rendere noto che la Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi, alla scadenza dei quali (15/11/2025) non sarà più possibile emettere nuovi ordini e/o acquisti successivi, atti modificativi, ed è prorogabile fino ad ulteriori 6 (sei) mesi da parte di Consip.
9. di rendere noto che i contratti attuativi di fornitura, della Convenzione, avranno ciascuno durata contrattuale minima pari a 24 mesi (o fino alla scadenza della Convenzione, se successiva, come meglio precisato all'art. 5 della Convenzione). In ogni caso la durata dei contratti attuativi di



INAF
Istituto Nazionale di Astrofisica
Osservatorio Astronomico di Palermo
Giuseppe S. Vaiana



fornitura (24 mesi), stipulati in corso di vigenza della Convenzione, rimane invariata anche qualora sia raggiunto durante il loro periodo di validità il quantitativo massimo della Convenzione (1.400.000,00 Utenze – SIM).

10. di rendere noto che il pagamento dei corrispettivi è effettuato dall'Amministrazione a favore del Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché in Convenzione.
11. di rendere noto che i corrispettivi sono fatturati con cadenza bimestrale, e vengono corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate.
12. di rendere noto che il C.C.N.L. di riferimento applicato ai lavoratori dipendenti del presente operatore economico è il seguente: telecomunicazioni.
13. di rendere noto che, trattandosi dell'adesione alla Convenzione Consip telefonia mobile 9, non sono previsti né costi della manodopera né oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
14. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza.

Palermo, li 30.04.2026

LA DIRETTRICE
(Dott.ssa Angela Ciaravella)

Estensore
(Dott.ssa Rosa Orlando)